

COPIA

Comune di Rieti**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

n. 52 del 29/09/2020

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 18.07.2017_ DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA ED IL RECUPERO EDILIZIO -ARTICOLO 5 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI_ APPROVAZIONE

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata nelle forme di legge, dal Presidente in data 24 settembre 2020 con nota prot. n. 43525, si è riunito il Consiglio Comunale in video conferenza in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta Giuliano Sanesi. Fatto l'appello risultano presenti il Sindaco e n. 28 Consiglieri e assenti, sebbene invitati, n. 4 Consiglieri, come segue:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Cicchetti Antonio	Sindaco	Presente
Angelucci Alessio	Consigliere	Assente
Antonacci Enzo	Consigliere	Presente
Avetti Emiliana	Consigliere	Assente
Calabrese Giosue'	Consigliere	Presente
Carrozzoni Matteo	Consigliere	Presente
Casanica Roberto	Consigliere	Presente
Chiarinelli Claudia	Consigliere	Presente
De Marco Morena	Consigliere	Presente
Di Marco Angela	Consigliere	Presente
Di Vittorio Fabrizio	Consigliere	Presente
Donati Roberto	Consigliere	Presente
Eleuteri Stefano	Consigliere	Presente
Gregori Angelo	Consigliere	Presente
Forgini Francesco	Consigliere	Assente
Imperatori Moreno	Consigliere	Presente
Labonia Simone	Consigliere	Presente
Leonardi Elena	Consigliere	Presente
Ludovisi Giovanni	Consigliere	Assente
Manzi Maria Teresa	Consigliere	Presente
Mareri Domenico	Consigliere	Presente
Mezzetti Alessandro	Consigliere	Presente
Nobili Fabio	Consigliere	Presente
Paris Alberta	Consigliere	Presente
Petrangeli Simone	Consigliere	Presente
Ramacogi Maurizio	Consigliere	Presente
Rosati Letizia	Consigliere	Presente
Rossi Mauro	Consigliere	Presente
Saletti Ettore Italo	Consigliere	Presente
Sebastiani Andrea	Consigliere	Presente
Tosoni Antonio	Consigliere	Presente

COPIA

Ubertini Carlo	Consigliere	Presente
Giuliano Sanesi	Presidente del Consiglio	Presente

Sono presenti ai lavori gli Assessori Oreste De Santis, Giovanna Palomba, Antonio Emili e Gianfranco Formichetti che partecipano alla seduta senza diritto al voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott ssa Laura Mancini

COPIA

IL DIRIGENTE SETTORE IV

Premesso che:

- Il Comune di Rieti è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 13 luglio 2012 n. 347;
- Con deliberazione di C.C. n. 34 del 03.04.2017 è stato approvato ai sensi dell'articolo 13 della legge 10/77 nonché della L.R. n. 35/1978, il Programma Pluriennale di Attuazione;
- Con Deliberazione di C.C. n. 101 del 30.12.2019 recante: "*Legge regionale n. 7 del 18.07.2017 "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio" - articolo 5 "Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici"*" si è avviato, con la relativa adozione, il procedimento finalizzato all'attuazione dell'art.5 della Legge Regionale n. 7 del 2017;
- A seguito della pubblicazione della Deliberazione n. 101 del 30.12.2019, avvenuta per trenta giorni, non sono pervenute osservazioni nei successivi trenta giorni, come da relativa attestazione prot. 18781 del 29.04.2020;
- La Deliberazione n. 101 del 30.12.2019 è stata trasmessa alla Regione Lazio Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica ed urbanistica - Servizio Ufficio Speciale per la rigenerazione urbana con nota prot. 25229 dell'08.06.2020;
- A seguito della trasmissione degli atti alla Regione Lazio sono pervenute, dallo stesso Ente Regionale, con nota prot. 37663 del 24.08.2020 osservazioni ai sensi dell'art. 1 della L.R. 36/87 a cui la presente Deliberazione si adegua integralmente;

Preso atto che:

- la Regione Lazio con la legge n. 7 del 18.07.2017 ha dettato "*Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio*";
- Le finalità perseguite da tale atto normativo, enucleate dall'art. 1, comma 1 del testo citato, sono le seguenti:
 - a) promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi ed attività;
 - b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche

COPIA

dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;

- c) qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali mediante l'incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità su ferro;
 - d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;
 - f) promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l'effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile;
 - g) promuovere lo sviluppo del verde urbano, l'adozione di superfici permeabili e coperture a verde pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque piovane;
- con la circolare esplicativa “Indirizzi e direttive per l'applicazione delle disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio di cui alla L.R. 18.07.2017 n. 7” approvata con deliberazione di G.R. 867/2017, è stata chiarita l'applicazione delle disposizioni contenute nella citata L.R. 7/2017;

Dato atto, come disposto dall'art. 1 - comma 2 - della L.R. n. 7/2017 e con le precisazioni e chiarimenti di cui al punto 1 della Circolare regionale approvata con D.G.R. n. 867/2017, che gli interventi previsti dalla L.R. n. 7/2017:

COPIA

1. sono consentiti esclusivamente:
 - nelle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall'art. 1 – comma 7 – della medesima L.R. n. 7/2017, e precisamente:
 - a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;
 - b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;
 - c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati.
 - su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero per i quali intervenga l'attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria con le modalità di cui all'art. 6 della L.R. n. 12/2004;
 - su edifici legittimamente realizzati, e quindi esistenti, per i quali – tuttavia – non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 380/2001: in tale ipotesi gli interventi previsti dalla L.R. n. 7/2017 sono assentibili mediante variante ai titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (che, quindi, devono risultare efficaci) ed i parametri e le quantità di riferimento da considerare per l'intervento di cui alla L.R. n. 7/2017 devono essere quelli dell'edificio (o della parte di edificio) realizzato ed esistente e non quelli, eventualmente differenti, derivanti dal titolo abilitativo in essere;
2. non sono consentiti:
 - nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;
 - nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) come "Paesaggio degli insediamenti urbani" ed a condizione che gli interventi da realizzare non contrastino con la normativa prevista nei piani di assetto approvati o con la normativa di salvaguardia di cui alla L.R. n. 29/1997 in forza della quale, in regime di salvaguardia, nelle aree naturali protette individuate dal PTPR come "Paesaggio degli insediamenti urbani", la L.R. n. 7/2017 si applica con le modalità e nei limiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. n. 29/1997 in relazione alla zona omogenea individuata dal P.R.G. per l'area in cui ricade l'immobile oggetto dell'intervento;
 - nelle zone agricole (zone omogenee E di cui al D.M. n. 1444/68), ad esclusione delle zone individuate dal PTPR come "Paesaggio degli insediamenti urbani" e come "Paesaggio degli insediamenti in evoluzione" e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. n. 22/1997;

COPIA

Considerato che ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 7/2017:

- Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della L.R. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie;
- Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;

Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:

- a) in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
- b) nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968;
- c) nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. 380/2001

Ritenuto che è intenzione dell'Amministrazione, attraverso l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della L.R. 7/2017:

- ridurre il consumo di suolo attraverso il recupero del tessuto urbano esistente;
- aumentare le condizioni di sicurezza degli edifici esistenti attraverso interventi di adeguamento o miglioramento sismico ai sensi del DM 2018, anche nella considerazione che il territorio, già classificato sismico, è di frequente interessato da eventi tellurici;
- favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;

COPIA

Considerato che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che la stessa non produce effetti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visti:

- la legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- DPR 380/2001;
- il D.M. n. 1444/1968;
- la legge regionale n. 36/1987;
- la legge regionale n. 7/2017 e la relativa Circolare di cui alla D.G.R. n. 867/2017;
- Il P.T.P. e il P.T.P.R.;
- il vigente P.R.G.;
- lo Statuto comunale;

Su indicazione dell'Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici Avv. Antonio Emili,

Propone

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di inserire**, dopo l'articolo 8 delle N.T.A. del P.R.G., ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - della L.R. n. 7/2017 (*Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici*), il seguente articolo 8 bis:

Art. 8 bis - Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi previsti dall'art. 5 della Legge Regionale n. 7/2017. Tali interventi si attuano alle condizioni e presupposti nonché con le modalità, procedure e limiti dettati dalla medesima legge regionale e dalla Circolare regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 867/2017 e successivi aggiornamenti e modifiche.

COPIA

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni normative richiamate nel comma precedente si intendono automaticamente recepite nel presente articolo.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, più in generale, della legge regionale n. 7/2017, si fa riferimento alle definizioni del "Quadro delle definizioni uniformi" di cui all'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 243/2017.

Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nelle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall'art. 1 – comma 7 – della medesima L.R. n. 7/2017, e precisamente:

- a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell'uso del suolo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;
- b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non realizzati.

Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:

- a) in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;
- b) nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1444/1968;
- c) nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. 380/2001

In tutto il territorio comunale, con la sola esclusione delle zone individuate dal PTPR come "Insediamenti urbani storici", è consentito un ampliamento una-tantum, in misura non superiore al 20% (venti per cento) della volumetria o della superficie lorda esistente degli edifici a destinazione residenziale - legittimi o legittimati - per un incremento massimo di mq 70 (settanta), di superficie lorda, a condizione che l'intervento eseguito sia finalizzato:

- ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente;
- ad assicurare più elevati livelli di efficienza energetica dell'edificio esistente.

Gli interventi finalizzati ad aumentare la sicurezza strutturale sono quelli di adeguamento o miglioramento sismico di cui Cap. 8 del DM 2018 e s.m.i..

COPIA

Nel caso in cui l'edificio su cui si interviene già rispetti quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 e abbia una classe di rischio sismico della costruzione pari a B, come definita dal DM n. 58 del 28.02.2017 e successive modifiche, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti a condizione che si consegua il solo efficientamento energetico.

Nei restanti casi la facoltà di eseguire l'ampliamento previsto dall'articolo 5 della L.R. 7/2017, è subordinata all'esecuzione di un intervento di miglioramento sismico in esito al quale l'edificio guadagni due classi di rischio sismico in meno.

Il raggiungimento della classe di rischio dovrà essere asseverato, dal progettista strutturale nelle modalità previste dal comma 2, articolo 3 del citato DM 58 del 28.02.2017.

Attraverso gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico, affinché il soggetto interessato possa avvalersi della facoltà dell'ampliamento, l'edificio dovrà conseguire almeno la "Classe Energetica B", di cui al Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 e successive modificazioni. Qualora già l'edificio detenga la classe energetica B ovvero la classe immediatamente inferiore, l'intervento di efficientamento energetico dovrà migliorare di due classi il livello di prestazione energetica del fabbricato. Il raggiungimento del miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio dovrà essere attestato, con perizia asseverata, da un tecnico abilitato. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L.R. 6/2008 e delle altre normative di settore.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici a destinazione d'uso mista purché la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre ovvero la superficie lorda a destinazione d'uso residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% (cinquanta per cento) della superficie lorda complessiva del fabbricato. In tali ipotesi l'ampliamento sarà calcolato in misura percentuale con esclusivo riferimento alla porzione di edificio avente destinazione residenziale.

Nella zona omogenea E (Zona Agricola) gli interventi di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2017 sono sempre consentiti su edifici residenziali, legittimi o legittimati, indipendentemente dalla classificazione del paesaggio in cui ricade l'edificio e come individuata dalle "Tavole A" del PTPR.

La premialità consentita dall'art. 5 della L.R. n. 7/2017, che non potrà superare i 70 (settanta) metri quadrati per ogni singolo edificio, deve essere calcolata in relazione alla superficie lorda dell'intero edificio e non in relazione ad ogni singola unità immobiliare di cui lo stesso è composto. Inoltre, per beneficiare del citato ampliamento, si deve intervenire sull'intero corpo di fabbrica preesistente e non solo su una parte di esso.

È consentita, previa stipula di apposito atto pubblico registrato e trascritto nei pubblici registri, la cessione della quota della suddetta premialità corrispondente ad una unità immobiliare a favore di altre unità immobiliari poste nel medesimo edificio, fermo restando il limite complessivo di 70 (settanta) metri quadrati. Non è consentita la cessione della quota di premialità a favore di unità immobiliari poste in altri edifici.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, coerentemente con quanto stabilito dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 23 luglio 1960, n. 182, per edificio deve intendersi qualsiasi

COPIA

costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e possa avere una o più scale autonome.

Ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.R.7/2017 per l'attuazione della L.R.7/2017 la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo originario; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli incentivi edilizi consentiti, mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula $\text{superficie} = \text{volume}/3,2$ ovvero $\text{volume} = \text{superficie} \times 3,2$.

Per gli edifici industriali ed artigianali la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata ai sensi della **Legge regionale 12 settembre 1977, n. 35** (Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive modifiche.

Per gli edifici condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, in relazione allo stato di fatto dell'edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato di conversione della superficie netta in superficie lorda. Nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi in termini di volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata in termini di volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato in relazione allo stato di fatto dell'edificio. Nei comuni che abbiano adottato nello strumento urbanistico generale la superficie lorda, ai sensi del regolamento edilizio tipo (RET) di cui all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 20 ottobre 2016, allegata alla deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 839, come parametro urbanistico-edilizio per la determinazione dell'edificabilità, la progettazione degli interventi ed il rilascio dei titoli abilitativi, la stessa si ricava a partire dal volume suddetto mediante l'applicazione della formula $\text{superficie} = \text{volume} / 3,20$.

Ai sensi dell'art.8 comma 5 della L.R.7/2017 le premialità si applicano una sola volta e non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali.

2. **Di dare atto** che, ai sensi della L.R. n. 7/2017, il presente atto costituisce adozione di variante alle N.T.A del vigente P.R.G., da approvare con le procedure dell'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. n. 36/87;
3. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 1 commi 2 e 3 della L.R. 36/87 e secondo le *Linee Guida* di cui alla Determinazione n. G18248 del 20.12.2019, entro 15 giorni dall'approvazione, la presente Deliberazione alla Regione Lazio Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale paesistica ed urbanistica - Servizio Ufficio Speciale per la rigenerazione urbana;
4. **Di dare mandato** al Dirigente del Settore IV, nell'ambito della propria competenza, di adottare ogni atto connesso e conseguente necessario a dare attuazione alla presente deliberazione.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Emanuele Grillo

Il Dirigente del Settore IV
Arch. Manuela Rinaldi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE IV - Pianificazione e Gestione Urbanistica

IL DIRIGENTE MANUELA RINALDI

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

Legge regionale n. 7 del 18.07.2017 _Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio_ -articolo 5 _Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici_ Approvazione

“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Comune di Rieti, lì 04/09/2020

Il Dirigente del Settore

MANUELA RINALDI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RINALDI MANUELA

CODICE FISCALE: TINIT-RNLMNL62C43H282W

DATA FIRMA: 04/09/2020 11:49:34

IMPRONTA: 35363339316339623664663739366230323234306430366539366162633534653231393761396233

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio prot. n. 15385 del 30 marzo 2020 in merito all'emergenza COVID-19 con la quale, tra l'altro all'allegato 1) vengono disciplinate le modalità dello svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale;

Sono presenti nell'aula consiliare dell'Ente, muniti dei prescritti dispositivi di sicurezza, il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi, il Sindaco Antonio Cicchetti, il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini coadiuvata dalle dipendenti Stella Urbani e Roberta Silvaggi, gli Assessori: Gianfranco Formichetti, Oreste De Santis, Giovanna Palomba, Antonio Emili e Claudio Valentini.

I consiglieri partecipano al Consiglio Comunale in video conferenza.

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del Settore IV Arch. Manuela Rinaldi;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore IV Arch. Manuela Rinaldi;

CONSIDERATO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione consiliare "*Pianificazione, Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio*" nella riunione del 10 luglio 2020 come da attestazione prot. n. 32159 del 14 luglio 2020, disponibile agli atti;

Alle ore 18:55 si disconnette il consigliere Stefano Eleuteri;

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi introduce la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017. Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio - articolo 5. Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficiamento energetico degli edifici. Approvazione*";

Si collega il consigliere Francesco Forgini.

Si disconnettono i consiglieri: Enzo Antonacci, Angelo Gregori, Elena Leonardi, Domenico Mareri, Alessandro Mezzetti, Simone Petrangeli, Mauro Rossi e Andrea Sebastiani;

Relaziona sull'argomento l'Assessore Antonio Emili;

Prende la parola il consigliere Carlo Ubertini e, successivamente il consigliere Giosuè Calabrese;

Replica l'Assessore Antonio Emili;

COPIA

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi, non registrando altri interventi, pone in votazione per appello nominale la suddetta proposta di deliberazione ad oggetto "*Legge Regionale n. 7 del 18.07.2017. Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio - articolo 5. Interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici. Approvazione*" che viene **approvata** con il voto favorevole del **Sindaco e di n. 18 consiglieri**: Matteo Carrozzoni, Roberto Casanica, Claudia Chiarinelli, Morena De Marco, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Francesco Forgini, Moreno Imperatori, Simone Labonia, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi, e Tosoni Antonio

Si astengono n. 2 consiglieri: Giosuè Calabrese e Carlo Ubertini;

Risultano assenti n. 12 consiglieri: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Emiliana Avetti, Stefano Eleuteri, Angelo Gregori, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Domenico Mareri, Alessandro Mezzetti, Simone Petrangeli, Mauro Rossi e Andrea Sebastiani .

Il Presidente del Consiglio sentito il Segretario Generale, in merito alla votazione dell'immediata esecutività dell'atto, propone ai Consiglieri collegati in video conferenza che hanno appena espresso il loro voto favorevole, di procedere all'appello nominale dei consiglieri che si sono astenuti e degli assenti.

La proposta viene approvata dai consiglieri.

Il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini procede quindi all'appello dei consiglieri astenuti e degli assenti.

L'immediata esecutività della deliberazione viene **approvata** con il voto favorevole **del Sindaco e di n. 18 consiglieri**: Matteo Carrozzoni, Roberto Casanica, Claudia Chiarinelli, Morena De Marco, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Francesco Forgini, Moreno Imperatori, Simone Labonia, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi, e Tosoni Antonio

Si astengono n. 2 consiglieri: Giosuè Calabrese e Carlo Ubertini;

Risultano assenti n. 12 consiglieri: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Emiliana Avetti, Stefano Eleuteri, Angelo Gregori, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Domenico Mareri, Alessandro Mezzetti, Simone Petrangeli, Mauro Rossi e Andrea Sebastiani .

Il Consiglio Comunale termina alle ore 20:57.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo stenotipato, che ancorché non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato agli atti.

COPIA

Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Giuliano Sanesi



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Mancini

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 02/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.



L'Addetto di Segreteria
F.to Stella Urbani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29 Settembre 2020 (art.134 comma 4 D. Lgs del 18/08/2000 n. 267)



Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Laura Mancini

Per copia conforme all'originale.

Rieti, li, 02/10/2020



L'Addetto di Segreteria
Stella Urbani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: URBANI STELLA

CODICE FISCALE: TINIT-RBNSLL64B54L483A

DATA FIRMA: 02/10/2020 10:16:16

IMPRONTA: 35643266633737663936353536396634633930353634323361316462636366646630663537363838